



Delibera n. **149/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 1/12

OGGETTO: <b>Approvazione dell'Accordo tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.</b>			
N. o.d.g.: 07/05	Rep. n. 149/2015	Prot. n. 22571	UOR: UFFICIO ALTA FORMAZIONE, POST LAUREA, PERGAMENE

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Paolo PASCUCCI	X			
Martino ABBRACCIAMENTO				X	Piero TOFFANO	X			
Anna GUERRA	X				Flavio VETRANO	X			
Francesco Santino LOBRIGLIO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI				X	Roberta BOCCONCELLI				X
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI				X
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

IL SENATO ACCADEMICO

Visto	il Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 che prevede la costituzione dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e le norme di accesso e svolgimento degli esami di Stato;
Vista	la "Convenzione quadro" siglata il 13 ottobre 2010 fra il MIUR ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
Vista	la Delibera n. 43 del Senato Accademico del 22 marzo 2011 relativa alla stipula dell'Accordo fra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
Visto	il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 7 agosto 2012 e successive modifiche;
Vista	la Delibera n. 234 del Senato Accademico del 17 dicembre 2013 con la quale è stato modificato l'Accordo precedentemente approvato;
Vista	la Delibera n. 274 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2013;
Preso atto	che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili hanno sottoscritto una nuova Convenzione quadro in materia di "Tirocinio svolto in concomitanza con il percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell'esame di Stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile";
Vista	la disposizione del Direttore del Dipartimento di Economia, Società, Politica del 26 giugno 2015 n. 127/2015, Prof. Ilario Favaretto, con la quale il Dipartimento ha deliberato la sottoscrizione di un nuovo Accordo fra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
Preso atto	che l'Accordo prevede il riconoscimento di parte del percorso formativo maturato nei corsi di laurea e laurea magistrale ai fini di un accesso agevolato agli esami di stato – ovvero la dispensa dalla prima prova dell'esame di stato per l'accesso alla



## Delibera n. **149/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 2/12

sezione A dell' Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la dispensa dalla prima prova dell'esame di stato per l'accesso alla sezione B dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – in accordo con il disposto normativo precedentemente citato;

Considerato che la convenzione valorizza il percorso formativo dei laureati in Economia ai fini dell'accesso agli esami di Stato;

Sentito il Direttore Generale,

delibera

di approvare il testo dell'Accordo tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo.

**ACCORDO  
TRA  
L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI PESARO  
URBINO  
E  
L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO – SCUOLA DI ECONOMIA**

L'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Pesaro Urbino (di seguito anche, più brevemente, "l'Ordine"), con sede e domicilio fiscale in via Almerico da Ventura, 2 – 61100 Pesaro (PU), C.F. 92040340413, rappresentata legalmente dal Presidente dott. Paolo Balestieri.

**e**

l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo - Scuola di Economia (di seguito anche, più brevemente, "l'Università"), con sede e domicilio fiscale in via Saffi, 2 - 61029 Urbino (PU), C.F. 82002850418, rappresentata legalmente dal Rettore Prof. Vilberto Stocchi

**visto**

- L'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova



## Delibera n. **149/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 3/12

- scritta<sup>1</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta<sup>2</sup> coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  - l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)<sup>3</sup>, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)<sup>4</sup>;
  - l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
  - l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;
  - l'art. 9, comma 6, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il quale stabilisce che la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a 18 mesi e che per i primi sei mesi il tirocinio può essere svolto, in presenza di una apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
  - il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, emanato a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale stabilisce, all'art. 6, comma 4 che il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria e

---

1 Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale.

2 v. nota n. 1.

3 Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM-77 e LM-56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007.

4 In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L-18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L-33), classe delle lauree in scienze economiche.

---



## Delibera n. **149/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 4/12

che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni conformi alla predetta convenzione quadro, per regolare i reciproci rapporti.

- Vista la delibera del Senato Accademico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo del .....
- Vista la delibera del Consiglio dell'Ordine del ....., che si è espresso favorevolmente all'approvazione della presente convenzione;

### **considerato**

- l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
- la necessità di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;
- la necessità di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea;
- la necessità di correlare il percorso formativo dell'attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di favorire la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile;
- la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- la necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- la necessità di garantire la tutela dell'interesse generale connessa all'esercizio dell'attività professionale;
- la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica)
- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata nel mese di ottobre 2014, ha fissato le condizioni minime che consentono:
  - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;



## Delibera n. **149/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 5/12

- lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
- l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;
- che in data 19 aprile 2011 è stato firmato l'accordo tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Pesaro e Urbino e l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo finalizzato a dare attuazione a quanto contenuto in suddetta convenzione;
- che l'art.6 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011 n.148 (G.U. n.189 del 14/08/2012), prevede che la durata massima del tirocinio professionale obbligatorio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate, tra cui quelle di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile, sia diciotto mesi;
- che l'art.6 del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 prevede altresì:
  1. che il tirocinio possa essere svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria;
  2. che i consigli territoriali e le università pubbliche e private possano stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;
- che conseguentemente devono ritenersi superate le disposizioni, in precedenza richiamate, dell'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139, dell'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143, del D.P.R. 7 agosto 2012 n.137 e rendendosi necessario adeguare l'accordo attualmente vigente

### **stipulano il seguente accordo**

#### **Articolo 1. Finalità dell'accordo**

1. Le parti si impegnano a progettare congiuntamente un percorso formativo che consenta di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione, di correlare gli studi all'attività professionale che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro, nonché di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale.
2. Le parti si impegnano a coordinare un percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della re-





## Delibera n. 149/2015 del Senato Accademico del 14/07/2015

pag. 6/12

visione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. Al fine di realizzare gli obiettivi sopra indicati, nel rispetto della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC nell'ottobre 2014 ed alle disposizioni normative in precedenza richiamate, le parti si impegnano a disciplinare:

a) i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe L-18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe L-33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007;

b) i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe LM-77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) o della classe LM-56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007;

c) le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi magistrale.

### Articolo 2. Contenuto del corso di laurea triennale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire l'acquisizione dei crediti universitari necessari per svolgere il corso di laurea specialistica/magistrale in convenzione, l'Università si impegna a strutturare i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe L-18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) o della classe L-33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Tabella Albo B

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese	Almeno 15 crediti
SECS-P/09 Finanza aziendale	
SECS-P/10 Organizzazione aziendale	
SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	

2. Per coloro che vorranno iscriversi alla sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili i crediti formativi di cui alla presente tabella possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

3. Nell'ambito dei suddetti settori scientifico-disciplinari, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

4. L'Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendano le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

5. I corsi di laurea attivati dall'Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici del regolamento didattico la formazione per



## Delibera n. 149/2015 del Senato Accademico del 14/07/2015

pag. 7/12

l'accesso alla professione di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

### Articolo 3. Contenuti dei corsi di laurea specialistica/magistrale

1. Al fine di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nonché di consentire lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), l'Università si impegna a strutturare i contenuti di un percorso formativo dei corsi di laurea della classe LM-77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) o della classe LM-56 (*classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia*) di cui all'allegato 2 del D.M. 26 luglio 2007, in modo da garantire **almeno** l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Tabella Albo A

<b>Ambiti disciplinari</b>	<b>Crediti formativi</b>
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 18 crediti

2. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 2.

3. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

4. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella di cui al comma 1, l'Università si impegna altresì ad attivare insegnamenti che comprendono le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

5. I corsi di laurea attivati dall'Università che soddisfano i requisiti indicati nei precedenti commi devono indicare negli obiettivi formativi specifici dell'ordinamento didattico dei corsi la formazione per l'accesso alla professione di dottore commercialista di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139,



## Delibera n. 149/2015 del Senato Accademico del 14/07/2015

pag. 8/12

nonché la formazione per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

### **Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio finalizzato all'acquisizione della laurea triennale**

1. La concomitanza fra l'attività formativa universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Esperto Contabile si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di un numero compreso fra 200 e 225 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea triennale, presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del percorso di laurea triennale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. sono iscritti ad un corso di laurea triennale della classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale<sup>5</sup> o della classe L33 – Scienze economiche<sup>6</sup> attuato nell'ambito di una convenzione tra Ordine territoriale ed Università ai sensi degli articoli 9, comma 6, DL 1/2012; 6, comma 4, DPR 137/2012;
- b. abbiano acquisito nel percorso formativo triennale, almeno i crediti formativi riportati nella tabella dell'art. 2 relativa all'Albo B

3. Il percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art.4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione dell'attività di revisione legale dei conti.

4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

5. I consiglieri degli Ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto del tirocinio.

7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta dallo studente e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.

8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi precedenti, al conseguimento della laurea triennale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

### **Articolo 5**

#### **Punto 1 – Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea triennale**

<sup>5</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>6</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.





## Delibera n. 149/2015 del Senato Accademico del 14/07/2015

pag. 9/12

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nell'ambito della propria autonomia didattica, attribuirà all'attività di tirocinio professionale effettuato durante l'ultimo anno del corso di studi di laurea triennale, un numero di CFU compreso fra un minimo di 4 CFU ed un massimo di 9 CFU, a condizione che siano rispettati i seguenti punti:

- a) redazione *ex ante* di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
- b) verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto del tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente al termine del semestre;
- c) valutazione, con discussione, da parte di una Commissione d'esame di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo triennale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

### **Punto 2 – Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili**

Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale<sup>7</sup> o nella classe L33 – Scienze economiche<sup>8</sup>, purché in un corso di studi realizzato sulla base della presente convenzione.

### **Articolo 6. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale**

1. La concomitanza fra l'attività universitaria e la formazione professionale qualificante per la professione di Dottore Commercialista si attua attraverso lo svolgimento di un tirocinio semestrale di numero compreso tra 275 e 300 ore nel corso dell'ultimo anno del percorso di laurea magistrale presso uno studio professionale o comunque sotto la supervisione ed il controllo diretto di un professionista (tutor professionale) e con l'indicazione di un docente (tutor accademico) del Dipartimento con cui è stata sottoscritta la convenzione.

2. Possono svolgere il tirocinio professionale in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale coloro che sono in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a) hanno conseguito una laurea triennale nella classe L18 – Scienza dell'economia e della gestione aziendale<sup>9</sup> o nella classe L33 – Scienze economiche<sup>10</sup>, ovvero, nel caso in cui hanno acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, abbiano colmato, prima dell'iscrizione, i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui alla successiva lettera b);

<sup>7</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>8</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>9</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 17 Scienze dell'economia e della gestione aziendale – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>10</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 28 - Scienze economiche – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



## Delibera n. 149/2015 del Senato Accademico del 14/07/2015

pag. 10/12

- b) sono iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale della classe LM 56 – Scienze dell'economia<sup>11</sup> o della classe LM 77 – Scienze economico aziendali<sup>12</sup>, attuati nell'ambito del presente accordo;
- c) hanno acquisito nel percorso di laurea triennale i crediti formativi indicati nella tabella contenuta all'art. 2, ovvero siano in possesso di altra laurea triennale a condizione che abbiano colmato i debiti formativi di cui alla lettera a) prima dell'iscrizione al corso di laurea magistrale attuato a norma della precedente lettera b);
- d) hanno acquisito nel percorso formativo magistrale almeno i crediti formativi riportati nella tabella dell'art. 3 relativa all'Albo A.
3. Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'art. 3 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'art. 2. La specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'art. 4 e nel presente articolo, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.
4. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
5. I Consigli degli ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano i professionisti disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere presso i quali, o sotto la cui supervisione, svolgere il tirocinio.
6. La valutazione dell'attività svolta nel corso del semestre di tirocinio è fatta sulla base di un'attestazione semestrale apposta dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
7. Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea e può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.
8. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

### Articolo 7

#### **Punto 1 - Condizioni per l'attribuzione di crediti formativi universitari (CFU) al tirocinio professionale svolto in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, nell'ambito della propria autonomia didattica, attribuirà all'attività di tirocinio professionale effettuato durante l'ultimo anno del corso di studi di laurea magistrale, un numero di CFU compreso fra un minimo di 4 CFU ed un massimo di 12 CFU, a condizione che siano rispettati i seguenti punti:

<sup>11</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S Scienze dell'economia – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>12</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



## Delibera n. **149/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 11/12

- a) redazione *ex ante* di un progetto formativo comprendente obiettivi e tipologie di attività prevalenti, sottoscritto dal professionista presso il quale è svolto il tirocinio e dal Dipartimento interessato;
- b) verifica dell'effettivo svolgimento del tirocinio mediante l'attestazione apposta dal tutor professionista, dal tutor accademico e dal tirocinante sul libretto del tirocinio, validato dall'Ordine territoriale competente;
- c) valutazione, con discussione, da parte di una Commissione d'esame di una relazione scritta elaborata dallo studente su argomenti affrontati durante il tirocinio che utilizzano le conoscenze e competenze acquisite nel percorso formativo magistrale nonché in quelle maturate durante l'esperienza formativa del tirocinio.

### **Punto 2 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili**

1. Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'albo coloro che hanno conseguito la laurea magistrale nella classe LM 56 – Scienza dell'economia<sup>13</sup> o nella classe LM 77 – Scienze economico aziendali<sup>14</sup>, purché in un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Università che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 6.

### **Articolo 8 – Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo**

1. Per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione, l'Ordine e l'Università, coerentemente con quanto previsto dalla convenzione quadro, potranno altresì prevedere, ad integrazione dei contenuti minimi di cui alla convenzione quadro stessa, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale presentino un'articolazione dettagliata dei contenuti conformi agli standard internazionali e ai modelli definiti da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione a livello europeo ed in particolare a dare concreta realizzazione al diritto di libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea, attraverso lo stabilimento o la prestazione temporanea in altri Paesi membri dell'UE.

2. Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

### **Articolo 9 - Revisione periodica della convenzione**

La presente convenzione verrà periodicamente aggiornata in funzione di nuove convenzioni quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministero della Giustizia ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

<sup>13</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 64S Scienze dell'economia – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.

<sup>14</sup> Classe di laurea definita ai sensi del DM 22 ottobre 2004, n. 270, corrispondente alla classe 84S - Scienze economico aziendali – ex DM 3 novembre 1999, n. 509.



1506  
UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

Delibera n. **149/2015** del Senato Accademico del **14/07/2015**

pag. 12/12

---

Urbino il

Il Rettore  
dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo

Prof. Vilberto Stocchi

---

Il Presidente  
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli  
Esperti contabili di Pesaro e Urbino  
Dott. Paolo Balestieri

---